

diverse dalle legali oppure illegittime o nulle; 4) accertare e dichiarare la nullità del contratto del 5/12/1997 essendo nulla la clausola sulla cms e sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi; 5) accertare e dichiarare che il c/c 23944-9 è la mera continuazione del c/c 23944-7 essendo nel primo stato pagati assegni tratti nel secondo trattandosi quindi di un unico rapporto di c/c; 6) per effetto dell'accoglimento dei numeri che precedono accertare e dichiarare il saldo del c/c all'ultimo e/c in atti applicando le sole condizioni validamente pattuite, rinunciando espressamente al ricalcolo per il trimestre dal 1/10 al 31/12/1991 per il quale si richiede che venga calcolato il saldo al 30/9/1991 e che il ricalcolo riinizi dal 31/12/1991 sottraendo al saldo di ripartenza le somme ricalcolate fino al 30/9/1991, senza contestazione delle valute e quindi degli accorpamenti che la banca ha fatto dei movimenti mensili per la formazione degli scalari, ed in particolare nei trimestri 4/1996, 3/2005 e 2/2011; 7) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

Per la convenuta: in via pregiudiziale e preliminare, gradatamente: accertare e dichiarare la nullità insanabile della citazione introduttiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 3 e/o n. 4, e 164, comma 4, c.p.c., per le ragioni esposte al capo i; accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle pretese avversarie, e comunque respingerle, per contrasto con la clausola generale di correttezza e buona fede, ovvero per rinuncia tacita alle sottostanti pretese sostanziali, con conseguente reiezione integrale delle domande attoree; accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità delle domande attoree e, comunque, respingerle, per mancata assoluzione dell'onere probatorio in ordine ai fatti contestati in giudizio; accertare e dichiarare, in via di progressivo subordine: (i) la prescrizione decennale dei diritti derivanti dalle operazioni annotate nei rapporti di conto corrente per cui è causa anteriormente alla data del 23.4.2009 (ovvero anteriormente al decennio a ritroso dall'eventuale precedente costituzione in mora, dimostrata ex adverso e validamente interruttiva della prescrizione) e, comunque, di ogni diritto inerente al rapporto di conto corrente chiuso nel lontano 1997; (ii) la prescrizione



decennale di tutte le rimesse solutorie affluite nei conti correnti in questione antecedentemente alla predetta data del 23.4.2009 (ovvero anteriormente al decennio a ritroso dall'eventuale precedente costituzione in mora, dimostrata ex adverso e validamente interruttiva della prescrizione) di conseguenza, respingere le domande avversarie in ragione dell'intervenuta prescrizione; nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle; mandare assolto il Banco di Sardegna s.p.a. da ogni avversa pretesa; nel merito, in via subordinata accertare e dichiarare, per il periodo non coperto dall'intervenuta prescrizione estintiva decennale: *i)* la debenza di interessi ultralegali nella misura pattuita, o quantomeno pari alla misura determinata ai sensi dell'art.4 capitolo i titolo VI degli usi bancari vigenti nella provincia di Sassari, ovvero, in subordine, al tasso sostitutivo previsto dall'art.117. comma 7, d.lgs. n.385/1993; *ii)* la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicandola in sede di eventuale ricalcolo nell'evenienza in cui all'esito dell'imputazione delle rimesse prima agli interessi e poi al capitale a norma dell'art.1194 c.c. fosse ancora configurabile un fenomeno di maturazione di interessi su interessi, ed in ogni caso dalla stipula dei contratti di rinegoziazione; *iii)* la debenza della commissione di massimo scoperto nella misura pattuita e via via comunicata, applicandola in detta misura in sede di eventuale ricalcolo, ovvero in subordine ex art. 117, comma 7, lett. b) d.lgs. n.385/1993; *iv)* la debenza nella misura pattuita e via via comunicata, ovvero in subordine ex art.117, comma 7, lett. b) d.lgs.385/1993 delle commissioni e spese di cui in parte motiva, nella misura pubblicizzata per tale servizio al momento della conclusione dei contratti; *v)* respingere ogni altra domanda avversaria; in ogni caso condannare la parte attrice alla rifusione delle competenze e spese di lite in favore del Banco di Sardegna s.p.a.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione, titolare almeno dal 31.12.1987 presso il [REDACTED] di un conto corrente avente alla data del



31.1.2019 un saldo contabile di Euro 16.425,99, frutto di accordo orale intervenuto prima del 6.7.1992 e rinegoziato il 5.12.1997, rilevava come il conto solo apparentemente fosse stato chiuso il 5.12.1997, posto che di fatto era stato trasferito presso altra filiale, dove aveva assunto una nuova numerazione, con conseguente mancanza di qualsivoglia soluzione di continuità tra i due rapporti. Con tale premessa contestava che per il rapporto in questione fosse intervenuta una valida pattuizione scritta regolante tutte le condizioni economiche ed invitava la controparte ad offrire prova di segno opposto, precisando che dell'esistenza del conto vi era dimostrazione nella documentazione contabile che produceva, da cui era emersa l'annotazione di somme a titolo di interessi ultralegali, di anatocismo, di commissioni e spese non previste dalla legge, la cui pretesa avrebbe reso necessaria la produzione del contratto da parte della banca convenuta. Significando che la mancata contestazione degli estratti conto inviati non avrebbe potuto compromettere la possibilità di contestare la validità del rapporto obbligatorio da cui derivavano le relative poste e di pretendere il ricalcolo del saldo secondo i criteri sostitutivi indicati dal legislatore, eccepiva comunque la violazione dell'art. 1283 c.c. nel momento in cui erano stati addebitati interessi su interessi. Per il caso di produzione dei contratti da parte dell'avversaria, in relazione al periodo precedente il 5.12.1997 ne eccepiva la nullità per violazione del divieto di anatocismo e per la determinazione del tasso di interessi mediante il rinvio agli usi su piazza ed affermava l'illegittimità della commissione di massimo scoperto per indeterminatezza o per essere stata calcolata non sulla somma non utilizzata dalla correntista, ma sulla punta di massimo scoperto. Quanto al contratto del 5.12.1997 eccepiva la nullità per mancanza di causa ed indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e la violazione dell'art. 1283 c.c., invocando il suo diritto ad ottenere copia della documentazione contabile mancante, inutilmente chiesta prima dell'avvio del giudizio, nel quale già formulava istanza ex art. 210 c.p.c.. Rassegnava conclusioni conseguenti alle sue doglianze.

Si costituiva la convenuta che eccepiva preliminarmente la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 co. III n. 3 e/o 4 e 164 comma IV c.p.c.. Ancora, evidenziava la



non conformità ai doveri di buona fede e correttezza dell'attrice che, dopo aver accettato per tanti anni le convenienti condizioni economiche praticate, ingenerando il legittimo affidamento sulla loro completa accettazione, aveva censurato il regolamento negoziale e la gestione del rapporto. Eccepiva anche la prescrizione dei diritti derivanti dalle annotazioni eseguite prima del 23.4.2009 e comunque di ogni diritto inerente il rapporto di conto corrente chiuso nel 1997. In subordine, eccepiva la prescrizione decennale dei diritti derivanti da rimesse solutorie avvenute anteriormente al 23.4.2009 o al decennio antecedente l'interruzione della prescrizione, eventualmente dimostrata dalla controparte, sempre secondo il saldo contabile. Sosteneva l'inadempimento di parte attrice ai suoi oneri probatori, posto che avrebbe dovuto dimostrare lo svolgimento dei rapporti fin dalla loro origine, l'eccepita invalidità o inefficacia delle clausole, le poste eventualmente mal addebitate fondanti la richiesta di rideterminazione del saldo e di ripetizione di eventuale attivo e ogni altro elemento posto a base delle sue domande. Evidenziava l'incompletezza della documentazione prodotta dalla controparte anche al fine di dimostrare la continuità tra il conto corrente aperto nel 1987 e quello aperto nel 1997, continuità che contestava, sostenendo che i due fossero autonomi rapporti e che non fosse dirimente al riguardo l'argomento per cui sul nuovo conto fossero stati pagati assegni facenti parte del carnet relativo alla precedente convenzione, dati la previsione di cui all'art. 15 lettera a) del contratto prodotto da parte attrice e il suo obbligo di provvedere al pagamento degli assegni emessi in data anteriore alla chiusura del conto e presentati nei termini. In particolare, rilevava come non fossero stati apportati concreti elementi giustificanti l'accertamento della violazione della disciplina antiusura e come controparte non avesse prodotto il documento contrattuale del 1987 con conseguente insussistenza di tutte le eccezioni rilevate in ordine a quel rapporto che, oltretutto, risaliva ad un momento storico in cui era consentita la conclusione del contratto di conto corrente in forma orale. Sosteneva il legittimo addebito degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi (richiamando in proposito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale



dell'adeguamento alla disciplina di cui alla delibera CICR del 2000 e comunque le previsioni degli usi bancari del tempo) e delle commissioni di massimo scoperto. Circa l'azione di ripetizione, ne eccepiva l'inammissibilità perché il rapporto che aveva avuto inizio nel 1997 era ancora in essere. Concludeva in conformità.

La causa, istruita con produzioni documentali, con ordine di esibizione e con consulenza tecnica d'ufficio, era infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione pregiudiziale di rito deve essere superata, posto che l'atto introduttivo contiene in maniera sufficientemente determinata le ragioni di fatto e di diritto su cui posano le domande colà coltivate. Ne è, oltretutto, tangibile dimostrazione la capillare difesa articolata da parte convenuta.

Va, poi, rilevato come l'implicita accettazione degli estratti conto e la mancanza di ogni rimostranza nel corso del rapporto (su cui la banca avrebbe fondato l'affidamento sulla totale accettazione delle condizioni praticate) non possano confiscare alla correntista il diritto di far valere la nullità di determinate clausole per contrarietà a norme imperative, come pure la conseguente illegittimità dei relativi addebiti.

Occorre, poi, richiamare quanto già chiarito nell'ordinanza istruttoria in ordine alla non utilizzabilità ai fini del giudizio dei documenti prodotti dalla parte convenuta solo in sede di seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. e diretti a dimostrare come siano state inoltrate alla società correntista le proposte di modifica unilaterale del contratto, come queste siano state implicitamente accettate per mancato esercizio del diritto di recesso e come dunque di quelle condizioni sarebbe stato necessario tenere conto anche in sede di operazioni peritali. E' pacifico, infatti, che l'utilizzo di tale materiale probatorio avrebbe richiesto necessariamente la preventiva allegazione delle relative nuove condizioni non oltre la prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., essendo evidentemente la seconda e la terza memoria destinate solo a fornire



rispettivamente prova diretta e contraria di una materia decidendum già cristallizzata con la prima delle memorie prevista dal citato articolo.

Altra precisazione doverosa attiene all'azione di ripetizione contestata da parte convenuta. Detta domanda, infatti, non è mai stata oggetto del contenzioso, in cui parte attrice si è limitata a chiedere di accertare il saldo del conto corrente all'ultimo dato disponibile, previa epurazione delle somme a suo dire illegittimamente addebitate, con la corretta determinazione dei rapporti di dare e avere. Tale istanza è del tutto ammissibile, poggiando sull'interesse del correntista alla correzione del saldo contabile (così Cass. 21646 del 2018 e C. App. Milano 2769 del 2019).

Dagli estratti conto prodotti è evidente (ma è anche incontestato dalla convenuta) che il rapporto abbia avuto inizio nel 1987 con l'apertura di un contratto di conto corrente, di cui parte attrice ha assunto la conclusione in forma orale.

La prima questione che occorre, dunque, affrontare (e che è stata sollevata proprio nella comparsa di costituzione e risposta) riguarda l'assolvimento degli oneri probatori incombenti su parte attrice. Tanto chiaramente attiene non ai profili di nullità rilevabili d'ufficio e, in particolare, all'eventuale illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi (di cui si darà conto successivamente), ma ad altre pattuizioni, come quelle relative al tasso ultralegale di interessi e alle commissioni di massimo scoperto o altre spese che, se espressamente e correttamente convenute per iscritto, sono del tutto valide ed efficaci. In tal caso, soltanto con la produzione del contratto sarebbe possibile per il cliente dimostrare che il tasso ultra legale non è mai stato convenuto o che la commissione di massimo scoperto non è mai stata accettata o è stata prevista in maniera talmente generica da precludere al correntista di rendersi conto di quale peso la stessa avrebbe avuto nella complessa economia del ricorso al credito; insomma, con detta produzione sarebbe il cliente a dover provare che i relativi addebiti sono privi di giustificazione alla luce delle previsioni contrattuali. Tali meccanismi di distribuzione dell'onere della prova sono tuttavia temperati: la Suprema Corte con l'ordinanza n. 6480 del 2021 ha riconosciuto in capo al correntista l'onere di produrre il contratto in tutti i casi in cui sia pacifico che questo è stato



concluso per iscritto; ma detto onere opera diversamente nel caso in cui si assuma che il contratto è stato concluso verbis tantum o per fatti concludenti. E' quanto è stato affermato da parte attrice che ha lamentato proprio come fino alla data del 5.12.1997 non vi sia stato alcun valido documento contrattuale destinato a disciplinare le condizioni economiche del rapporto. Tale allegazione è stata confutata dal Banco di Sardegna che ha ritenuto la s.n.c. il soggetto onerato della produzione del contratto e solo in subordine affermato che l'eventuale oralità del negozio (così a pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta) non sarebbe stata contraria alla legge, posto che nel 1987 non era necessaria la forma scritta e che eventuali pattuizioni verbali potevano emergere dagli estratti conto inviati. E' proprio questa l'ipotesi in cui la giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata afferma condivisibilmente che non è possibile far gravare sul correntista l'onere di fornire riscontro negativo della documentazione dell'accordo e che è dunque la banca il soggetto più vicino alla prova, tenuto alla produzione del contratto.

Posto che sarebbe stato, dunque, onere della convenuta produrre il primo contratto, si è proceduto alla consulenza tecnica d'ufficio, diretta ad accertare anzitutto se il secondo rapporto sia stato la prosecuzione del primo senza alcuna effettiva soluzione di continuità o se i due siano da considerarsi autonomi tra di loro e poi a determinare (considerando i rapporti insieme o in maniera distinta) il loro saldo alla data dell'ultimo dato contabile disponibile, seguendo i criteri dell'esclusione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi (anche per il periodo successivo alla delibera CICR del 2000) e delle commissioni di massimo scoperto (ed ogni altra analoga commissione, anche diversamente denominata, non pattuita per iscritto), applicando fino al contratto del 1997 il tasso sostitutivo di legge (di cui al T.U.B. nelle formulazioni vigenti *ratione temporis*), ma anche escludendo dal coacervo delle somme eventualmente mal addebitate alla correntista in forza delle voci suddette quelle riferibili a rimesse solutorie (da individuare secondo il saldo rettificato) collocate oltre il decennio che ha preceduto la notifica della citazione.

Di tali criteri è necessario dare conto.



E' stato chiesto di escludere ogni forma di capitalizzazione degli interessi, essendo evidente l'illegittimità del relativo addebito: per il periodo precedente alla delibera CICR del 2000 (Cass. 9140 del 2020) tale giudizio deriva dalla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.lgs. n. 342 del 1999 e dalla radicale nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente; per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR in questione deve ritenersi che la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento e l'eventuale comunicazione mediante l'invio degli estratti conto dell'applicazione della capitalizzazione in condizione di reciprocità non siano certamente sufficienti e in grado di sostituire la necessaria espressa pattuizione delle parti (così Cass. 26869 del 2019). Né è possibile ragionare in termini di applicazione di una condizione migliorativa dello status contrattuale della correntista, come tale non necessitante della sua approvazione, posto che, partendosi da una condizione pregressa di nullità della relativa clausola contrattuale e dunque di non debenza di alcuna somma a tale titolo, l'introduzione di un nuovo onere economico non può affatto dirsi migliorativa; per il periodo successivo all'1.1.2014 l'illegittimità degli addebiti deriva dal fatto che la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), pur facendo riferimento per le modalità attuative alla successiva delibera CICR, ha introdotto un principio imperativo di immediata applicazione che vieta qualsiasi forma di capitalizzazione che non sia di matrice codicistica e che dunque non sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 1283 c.c..

E' stato, altresì, richiesto di escludere gli addebiti per commissioni di massimo scoperto o analoghe: secondo l'indirizzo cui si aderisce detto costo è giustificato da una precisa causa che è quella di remunerare non il godimento di un certo capitale (tale funzione è assolta dagli interessi corrispettivi), ma il fatto stesso che viene messa a disposizione del cliente una certa somma (che viene dunque vincolata a suo favore), a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La commissione, tuttavia, deve necessariamente essere pattuita per iscritto dai contraenti ed avere un contenuto determinato o quanto meno determinabile. Occorre, dunque, che indichi non solo il



valore percentuale, ma anche le condizioni e la periodicità dell'addebito, oltre alla base di calcolo, in maniera che sia comprensibile e predeterminabile in maniera certa il suo concreto peso nel costo complessivo del credito. Per tali ragioni nel caso che occupa l'illegittimità dell'addebito per detta causale si giustifica con la mancanza di pattuizione scritta per il primo contratto e con l'indeterminabilità quanto al secondo contratto che indica solo la percentuale dello 0,125%, senza che siano anche indicate le precise condizioni alle quali la commissione diviene esigibile.

Dal momento che non è stato versato in causa il primo contratto, deve anzitutto ritenersi che gli interessi ultralegali siano stati applicati in assenza di una valida pattuizione per iscritto e che gli stessi debbano essere sostituiti con gli interessi legali per il periodo compreso tra l'inizio del rapporto e il 3.12.2017, data del contratto che ha indicato il tasso debitore dell'11%. In particolare, nella vigenza del primo rapporto si è chiesto di fare ricorso agli interessi di cui all'art. 117 T.U.B., da applicare *ratione temporis*.

Nella richiesta di determinazione del saldo secondo l'ultimo dato disponibile è stato anche chiesto di escludere le somme che sarebbero da riaccreditare alla correntista, ma in forza di rimesse solutorie antecedenti al decennio che ha preceduto la notifica della citazione. Tanto in base all'eccezione sollevata da parte convenuta, ma seguendo il criterio dell'individuazione delle rimesse solutorie in base non al saldo contabile, ma quello rettificato. Detto criterio si predilige decisamente, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale per il quale è necessario riferirsi a quello per evitare che le poste attive e passive siano falsate dall'applicazione di clausole nulle o comunque da illegittimi addebiti e per accertare dunque se i versamenti eseguiti abbiano funzione ripristinatoria o solutoria, distinguendo le rimesse che solo apparentemente lo sono. In tal senso si sono espresse la Corte d'appello di Milano (sentenza n. 176 del 2020), il Tribunale di Asti (sentenza n. 730 del 2017) e il Tribunale di Verona (ordinanza del 28.12.2010), ma da ultimo la stessa Suprema Corte (n. 9141 del 2020, seguita dalla n. 3858 del 2021) per la quale l'adozione del saldo ricalcolato (cioè quello "legittimo") è il solo criterio utile per ricercare le



rimesse solutorie, posto che unicamente la preventiva individuazione di poste illegittimamente addebitate, l'eliminazione di tutto quanto mal preteso dalla banca e la determinazione del reale passivo consentono di verificare se davvero un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, eccedendo o meno i limiti dell'affidamento concesso, abbia natura solutoria o solo ripristinatoria.

Seguendo i quesiti postigli sulla scorta dei criteri sopra delineati, il consulente è pervenuto alla conclusione di considerare i due rapporti di conto corrente come l'uno la prosecuzione dell'altro, senza alcuna soluzione di continuità. Tanto è frutto di tre specifici rilievi, vale a dire la contestualità temporale tra la stipula del contratto di conto corrente numero 23944 presso l'agenzia 6 avvenuta in data 3.12.1997 e la chiusura del conto corrente 23944 presso la sede di Sassari del 5.12.1997 con l'estinzione del saldo a debito della correntista pari a 63.888.336 delle vecchie Lire; l'estinzione del conto corrente presso la sede di Sassari mediante un'operazione di giro pari a Lire 60.695.751 con valuta al 4.12.1997 e con un'operazione denominata “azzeramento saldo per estinzione” con valuta 5.12.1997, pari a Lire 3.192.585 (la seconda operazione si è resa necessaria per saldare le ultime competenze e commissioni); infine la circostanza per cui risultano operazioni di addebito di uguale importo sul conto numero 23944 presso l'agenzia 6 con causali rispettivamente “operazioni di giro” e “VS. disposizione per est. C.C. 23944 c/o 400” (dove 400 è la sigla per indicare la sede di Sassari). Posto, dunque, che con le operazioni individuate dal consulente tecnico sono confluite nel conto aperto presso l'agenzia 6 le passività maturate sul conto prima esistente presso la sede di Sassari e che non si è verificato nessun reale effetto estintivo anche per l'identità delle parti del contratto e per la natura meramente contabile dei movimenti, i due rapporti sono stati considerati e ricalcolati unitariamente. Per meglio far comprendere la validità delle sue conclusioni sono stati utilizzati gli esempi di calcolo di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'elaborato. Ancora, il consulente ha spiegato l'apparente discrasia tra il saldo del conto alla data del 5.12.97 se considerato unico e quello del conto presso l'agenzia 6 sempre alla data



del 5.12.97 con gli effetti presentati e le commissioni per la gestione degli stessi.

Peraltro, proprio in sede di chiarimenti l'ausiliare del Giudice ha precisato che nel caso in questione, nel quale si è verificato un mero trasferimento del conto, è normale che per qualche giorno i due conti siano stati coesistenti proprio per la necessità di conteggiare prima le competenze del conto trasferito e solo successivamente procedere all'estinzione definitiva del primo conto. Insomma, i due conti non hanno operato autonomamente, ma “in totale simbiosi”, tanto che dopo il 03.12.1997 (data di apertura del conto presso l'agenzia 6) sul conto che è stato trasferito presso quell'agenzia sono state contabilizzate solo le operazioni necessarie e strumentali al trasferimento stesso. Sempre in sede di chiarimenti, inoltre, il consulente tecnico d'ufficio ha escluso di aver considerato prescritti anche i movimenti avvenuti entro i limiti dell'affidamento: la stessa ha precisato (procedendo proprio come da incarico) di aver preliminarmente eliminato tutti gli indebiti addebiti effettuati dalla banca, così rideterminato il reale passivo della correntista e poi confrontato questo con i limiti dell'affidamento concesso, finendo per considerare dunque solutoria solo la rimessa che superava detto limite, precisamente per l'importo pari alla differenza tra lo scoperto e il limite di fido.

Conclusivamente, tramite i conteggi espressi nell'elaborato, procedendo alla rettifica dei meri errori di calcolo, è stato possibile accertare che alla data del 31.1.2019 il saldo attivo a favore della correntista era di Euro 246.798,31.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

Gli oneri di consulenza tecnica d'ufficio, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di parte convenute.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara l'unicità del rapporto di cui ai conti correnti numeri 23944 in essere presso la filiale 400 e l'agenzia n. 6 del [REDACTED]



- accerta e dichiara l'illegittimo addebito sui conti correnti di cui al capo che precede di importi a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto;
- accerta e dichiara che alla data del 31.1.2019 il saldo attivo del conto corrente numero 23944 in essere presso la filiale 434 del [REDACTED] era di Euro 246.798,31;
- condanna il Banco di [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 12.678,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.

Sassari, 18.10.2022

Il Giudice

dott.ssa Ada Gambardella

